



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. CNI n. 829/XIX Sess./2021

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

16/12/2021 U.rsp/9111/2021



Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
Territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

Loro Sedi

Oggetto: Subemendamento efficacia DL Antifrodi

Cari Presidenti,

la Rete Professioni Tecniche, in ragione della necessità di superare il blocco degli interventi in corso dovuto all'entrata in vigore delle nuove procedure introdotte dal *DL antifrodi*, ha aderito alla proposta normativa diretta a rinviare l'efficacia delle nuove norme agli interventi avviati dal 1° gennaio 2022 elaborata dall'ANCE.

Per i lavori iniziati prima di tale data, invece, viene normativamente richiesto l'aggiornamento dell'attuale versione della piattaforma informatica dell'Agenzia delle Entrate, che consenta di effettuare le comunicazioni senza l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese.

Ciò in analogia a quanto avvenuto in relazione alle spese sostenute entro lo scorso 11 novembre 2021, per le quali l'Agenzia delle Entrate ha già provveduto a modificare le funzionalità della piattaforma, escludendo l'indicazione dell'ulteriore documentazione prevista, alla luce dei primi indirizzi dalla stessa forniti in merito all'efficacia delle nuove procedure.

La proposta normativa è stata formulata come Subemendamento all'Emendamento presentato dal Governo (n. 9.2000) al DdL di Bilancio 2022, con il quale il testo del *DL antifrodi* viene integralmente trasfuso all'interno del disegno di legge stesso.

Per Vostra opportuna conoscenza, si allega il documento ricevuto dalla RPT.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

Allegato: c.s.

POSTICIPO EFFICACIA MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE IN MATERIA DI
DETRAZIONI PER LAVORI EDILIZI

DISEGNO DI LEGGE 2448/S

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 9.2000, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

- a) alinea 5-bis., le parole *“All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d-bis) ed e), al comma 2, lett.a-bis), ed ai commi da 2-bis a 2-octies del presente articolo”* sono sostituite dalle seguenti ***“Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d-bis) ed e), al comma 2, lettera a-bis), ed ai commi da 2-bis a 2-octies del presente articolo si applicano con riferimento agli interventi avviati dal 1° gennaio 2022 e all’attuazione delle stesse”***»;
- b) alinea 5-ter., alla fine è aggiunto il seguente periodo ***“Per gli interventi avviati entro il 31 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate provvede ad adeguare la piattaforma per garantire la trasmissione delle comunicazioni anche in assenza del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese previsti dal comma 2, lettera a-bis) del presente articolo.”***

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento 9.2000 intende far confluire all'interno del disegno di legge di bilancio per il 2022 le misure di controllo introdotte dal DL 11 novembre 2021, n.157, finalizzate a contrastare i comportamenti fraudolenti nella fruizione diretta o tramite cessione del credito/sconto in fattura, sia del Superbonus 110% che di tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell'art.121 DL 34/2020 (ovverosia Bonus Edilizia, Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate).

In particolare, dal 12 novembre 2021, sono state introdotte alcune significative modifiche alle procedure per l'accesso agli incentivi (sia nella forma potenziata al 110% che in quella ordinaria).

Si tratta nello specifico de:

1. l'estensione dell'obbligo del visto di conformità anche nel caso di utilizzo in detrazione in dichiarazione dei redditi del Superbonus 110%, e di esercizio dell'opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa a tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell'art.121 DL 34/2020 (ovverosia Bonus Edilizia, Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate);
2. l'estensione dell'obbligo di asseverazione della congruità dei costi anche nel caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa a tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell'art.121 DL 34/2020;
3. l'introduzione, ai fini dell'asseverazione della congruità dei costi, del riferimento a valori massimi anche per talune categorie di beni, stabili con decreto del MITE (sia per i Superbonus 110% che per tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell'art.121 DL 34/2020),.

A tali novità si affianca, inoltre, il riconoscimento della facoltà per l'Agenzia delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, di sospendere, fino a 30 giorni, l'efficacia delle comunicazioni presentate in generale ai fini delle cessioni dei crediti fiscali, anche successive alla prima, e specificatamente per le comunicazioni relative alle opzioni cessione del credito/sconto in fattura ex art.121 (Superbonus e altri Bonus edilizi).

Tali disposizioni assolvono a funzioni di presidio preventivo, fermi restando i poteri di controlli nel merito dell'Amministrazione finanziaria in relazione alle operazioni di cessione dei crediti avvenute sia prima che dopo all'entrata in vigore della norma.

Sebbene sia condivisa la scelta di una più attenta verifica circa la congruità dei costi degli interventi agevolati dai bonus ordinari, che non prevedono procedure attuative così stringenti come quelle stabilite ai fini del Superbonus, si ritiene che l'effetto retroattivo riconosciuto alle nuove disposizioni rischia di bloccare le iniziative in corso e ancor più quelle da avviare.

Per eliminare qualsiasi effetto retroattivo che incida sui lavori in corso, è necessario precisare che le nuove disposizioni si applichino solo agli interventi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge di Bilancio.

Ciò permetterebbe ancor più il rispetto dello "Statuto del contribuente" laddove prevede che modifiche così rilevanti alla normativa non abbiano effetti retroattivi, per garantire il principio di affidamento per gli interventi in corso.

Pertanto, con il subemendamento accluso, s'intende modificare l'emendamento del Governo 9.2000 prevedendo l'applicazione delle nuove misure agli interventi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore del legge di Bilancio.

Per gli interventi avviati in data anteriore al 1° gennaio 2022, in vigore del decreto legge abrogato, è previsto l'adeguamento dell'attuale versione della piattaforma informatica dell'Agenzia delle entrate per le comunicazioni della cessione dei crediti, in modo da consentire di effettuare le comunicazioni senza l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese. Restano, comunque, fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto legge e le comunicazioni inviate sulla base delle nuove disposizioni.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria in quanto si provvede con risorse già disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.